



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1954**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ADALBERTO CAMPANI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 659 del 30 aprile 2015, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Adalberto Campani, nato a Castelnuovo Ne' Monti (RE) il 20 ottobre 1970;

VISTA la nota del 9 agosto 2021 (prot. n. 57876 del 10 agosto 2021) con cui Deutsche Bank S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Adalberto Campani, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 30 settembre 2021 (prot. n. 65627 di pari data) e del 20 dicembre 2021 (84605 del 23 dicembre 2021) con cui Deutsche Bank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTA la nota del 6 dicembre 2021 (prot. n. 81125 di pari data) con cui anche il menzionato consulente ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti concernenti il proprio operato;

VISTA la nota del 13 gennaio 2022 (prot. n. 2115/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Adalberto Campani, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver violato il Codice di Comportamento e le procedure interne adottate dal soggetto che ha gli ha conferito l'incarico;

RILEVATO che, con nota del 17 gennaio 2022 (prot. n. 2789 di pari data), è stata presentata nell'interesse del Sig. Adalberto Campani istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 21 gennaio 2022 (prot. nn. 4094 e 4100 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Adalberto Campani, svoltasi in data 10 febbraio 2022 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con nota del 25 gennaio 2022 (prot. n. 5819 del 31 gennaio 2022), riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 3 febbraio 2022 (prot. n. 6691 di pari data);

ESAMINATE le memorie difensive presente nell'interesse del Sig. Adalberto Campani con nota del 9 febbraio 2022 (prot. n. 10339 del 10 febbraio 2022) – allegate su richiesta del consulente al sopra menzionato verbale di audizione – e la successiva integrazione documentale pervenuta con nota del 14 febbraio 2022 (prot. n. 10943 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 20 maggio 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 34346/22) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato il sopra menzionato addebito contestato al Sig. Adalberto Campani, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte, presentate nell'interesse del consulente con nota del 17 giugno 2022 (prot. n. 40545 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, nonché le osservazioni dell'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti, parimenti pervenute con nota del 17 giugno 2022 (prot. n. 40704 di pari data);

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni e osservazioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del Sig. Adalberto Campani, la sopracitata violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- con riguardo alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza derivanti dall'inosservanza delle procedure interne adottate dall'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità, che nella fattispecie risulta non particolarmente rilevante, atteso che la condotta del consulente non risulta essere stata dolosamente orientata a recare un danno ai clienti coinvolti o all'intermediario mandante, nel cui interesse, seppur in modo irregolare, si può ritenere che il consulente abbia inteso agire;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Adalberto Campani a titolo di colpa.

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Adalberto Campani, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

## DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Adalberto Campani, nato a Castelnuovo Ne' Monti (RE) il 20 ottobre 1970, della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di cinquecentosedici euro, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti